FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO PER IMPRESE CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (con garanzia ipotecaria)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 **Email:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteriadirezione@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Ubicazione server del Centro Servizi: Padova
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all´Albo delle Banche presso la Banca d´Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COS'E' IL MUTUO PER IMPRESE CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (con garanzia ipotecaria)

Il mutuo con fondi della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è concesso sulla base della convenzione stipulata fra la Banca e la Cassa Depositi e Prestiti. E' un finanziamento a medio lungo termine con provvista CDP finalizzato alla realizzazione di iniziative relative ad investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte di PMI.

È prevista la cessione in garanzia alla CDP di tutti i crediti che la Banca vanta nei confronti del cliente ai sensi del Mutuo. Con la stipula del contratto di mutuo, il Mutuatario acconsente irrevocabilmente e incondizionatamente, pro solvendo, alla cessione dalla Banca a CDP di tutti i crediti di qualsiasi natura, anche a titolo di indennizzo o rimborso, esistenti e/o futuri, reclamati dalla Banca nei confronti del Mutuatario.

Il cumulo del finanziamento CDP e di eventuali sovvenzioni dell'unione Europea non può eccedere in nessun caso il 100% del costo del progetto.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Mutuo fondiario:
Se la domanda di finanziamento risponde ai requisiti di legge il mutuo può essere stipulato come contratto fondiario ai sensi dell'art. 38 e ss. del D.lgs. 385/93 nella versione vigente.

I RISCHI
In caso di tasso variabile i principali rischi sono costituiti dal possibile aumento del tasso di interesse per l'aumento dell'indice di riferimento, dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto di mutuo a tasso variabile con soglia minima: Il tasso minimo rappresenta la soglia al di sotto della quale il tasso del finanziamento non potrà mai scendere. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo della rata e l'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso quando questi scendono al di sotto della soglia indicata.

In caso di tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso d'interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Ulteriore rischio è rappresentato dalla possibilità della Banca di risolvere il contratto in caso di mancata destinazione delle somme erogate per le finalità previste, considerato che i mutui con provvista CDP sono strettamente finalizzati agli scopi descritti.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO

Requisiti per la concessione di questo finanziamento: disponibilità sufficiente dei fondi CDP; clientela aziendale, valutazione positiva del capacità di rimborso, garanzie sufficienti.

Presentazione da parte del cliente di tutta la documentazione richiesta relativa al progetto (p.es. business plan, preventivi, ecc…).

Un'ulteriore condizione è che il mutuo soddisfi i criteri stabiliti dal CDP per quanto riguarda il richiedente, il progetto, lo scopo e l'importo del finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO PER IMPRESE CON FONDI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutuo ipotecario a tasso d'interesse variabile – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Euribor/365 - 3 mesi, minimo zero – arrotondato allo 0,250%	Spread durata 15 anni	TAN (tasso annuo nominale)
2,750%	**5,000%**	**7,750%**

Importo totale di credito: € 500.000,00	**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)***
a tasso variabile senza polizza facoltativa	**8,527%**

Mutuo ipotecario a tasso d'interesse fisso – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

EurIRS 15 anni, lettera; minimo zero - arrotondato allo 0,100%	Spread durata 15 anni	TAN (tasso annuo nominale)
3,40%	5,000%	8,400%

Importo totale di credito: € 500.000,00	**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)***
a tasso fisso senza polizza facoltativa	**9,308%**

* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati: periodicità della rata = mensile – durata 15 anni; commissione di erogazione sull'importo erogato: 1,50% - spese incasso rata: 2,00 euro – spese di perizia tecnica: 850,00 euro –- spese assicurazione immobile: 3.525.00 euro (importo stimato applicando il tasso di premio lordo dello 0,5875 per mille all'importo del mutuo, moltiplicato per gli anni di durata del contratto).

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

VOCI		COSTI
Durata		20 anni (incluso il periodo di preammortamento finanziario di massimo 24 mesi se previsto dal piano di rimborso) però al massimo fino alla vita economica o tecnica del Progetto finanziato. A tale durata si può aggiungere un eventuale periodo di preammortamento tecnico, la cui durata non può essere superiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se mensile, 30 giorni). Durata minima 2 anni
Importo minimo		500.000,00 euro
TASSO VARIABILE	Tasso di interesse annuo nominale (TAN)	Indice di riferimento + spread concordato
	Indice di riferimento	Il tasso d'interesse è definito sulla base dell'Euribor 3 mesi (365) rilevato con valuta primo giorno lavorativo del mese di sottoscrizione del contratto (per definire il tasso all'erogazione) e con valuta primo giorno lavorativo del trimestre (per definire il tasso dei trimestri successivi), arrotondato al successivo 0,250, minimo zero. L'adeguamento del tasso è effettuato trimestralmente con valuta 01.01.; 01.04.; 01.07. e 01.10. L'utilizzo di un tasso di interesse indicizzato può inoltre essere soggetto al rischio di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento. In tali casi, troverà applicazione il "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" adottato dalla Banca e pubblicato sul sito Internet sezione "Trasparenza", nella parte "Informazioni generali per il cliente".
	Spread per il periodo di ammortamento e per l'eventuale periodo di preammortamento tecnico	5,000%
	Spread per il periodo di preammortamento finanziario	5,500%
	Tasso di preammortamento finanziario	Indice di riferimento + Spread per il periodo di preammortamento finanziario
TASSO FISSO	Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Indice di riferimento (IRS) + spread
	Indice di riferimento	Il tasso d'interesse è definito sulla base dell'IRS (Interest Rate Swap) – lettera a 10 anni per mutui di durata fino a 10 anni o IRS (Interest Rate Swap) – lettera a 15 anni per finanziamenti di durata tra 10 e 15 anni e IRS (Interest Rate Swap) – lettera a 20 anni per finanziamenti di durata oltre i 15 anni, arrotondato al successivo 0,100%, minimo zero. Rilevazione IRS della giornata precedente al giorno di stipula.
	Spread per il periodo di ammortamento e per l'eventuale periodo di preammortamento tecnico	5,000%
	Spread per il periodo di preammortamento finanziario	Stesso valore del tasso di interesse annuo nominale
Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione dell'indice di riferimento, tempo per tempo applicato, sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione sarà applicato l'indice con valore 0,00%.		

Commissione per estinzione anticipata o riduzione capitale (comprende le spese per la relativa modifica del piano di ammortamento)	2,000% del capitale rimborsato anticipatamente
Tasso di mora	4,00 punti percentuali di maggiorazione sul tasso d'interesse nominale annuo, ma comunque entro i limiti della L.108/1996 sull'usura.
Giorni di calcolo interessi convenzionali	anno commerciale (360 giorni)
Giorni di calcolo interessi moratori	anno civile (365 giorni)

SPESE	Spese per la stipula contratto	Commissione erogazione sull'importo finanziato			1,50% minimo 200,00 euro
		Relazione tecnica per • Immobile esistente e importo del finanziamento < = 1 mio. • Immobile esistente e importo del finanziamento > 1 mio. • Immobile in costruzione/ristrutturazione e importo del finanziamento <= 1 Mio. • Immobile in costruzione/ristrutturazione e importo del finanziamento > 1 Mio.			3.000,00 Euro 25.000,00 Euro 10.000,00 Euro 25.000,00 Euro
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica			0,00 euro
		Incasso rata per ciascuna rata			2,00 euro
		Invio comunicazioni: La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico/telematico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca. Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca. La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza. Le comunicazioni in forma telematica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).			
		Documenti obbligatori			
		Documento	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
		Documento di sintesi periodico	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Rendiconto	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Sollecito/Comunicazione dati a sistemi di informazione creditizia	per evento	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Sollecito	per evento	Cartaceo	10,00 euro
		Proposta di modifica unilaterale	per evento	Cartaceo	0,00 euro

				Elettronico	0,00 euro
		Documenti facoltativi			
		Avviso di scadenza rata	ad ogni scadenza rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Quietanza	a seguito di ogni pagamento rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Certificazione interessi	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
		Ristampe piano d'ammortamento	su richiesta	Cartaceo*	0,00 euro
		Ristampe (quietanze, certificazione interessi)	su richiesta	Cartaceo *	10,00 euro
		Variazione / cancellazione / svincolo ipoteca			200,00 euro
		Accollo mutuo			200,00 euro
		Rinegoziazione			100,00 euro
		Rinegoziazione ai sensi dell'art. 120-quater T.U.B.			0,00 euro
		Decurtazione / proroga piano d'ammortamento Variazione piano personalizzato (non applicato per rimborso anticipato)			50,00 euro
		Sospensione pagamento rate			100,00 euro
		Portabilità mutuo			0,00 euro
		Cancellazione ipoteca ai sensi dell'articolo 40-bis T.U.B.			0,00 euro
PIANO DI AMMORTA-MENTO		Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento francese (Su richiesta: piano Bullet, piano all'italiana o piano personalizzato)		
		Tipologia di rata	costante (Su richiesta; maxirata finale o rata decrescente o rata personalizzata)		
		Periodicità delle rate	Mensile; (Su richiesta: trimestrale o semestrale)		

***su richiesta in filiale**

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato.

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore	Arrotondato allo 0,250 superiore, minimo 0,000%	Tasso Annuo Nominale applicato (TAN)
30/07/2026	Euribor 3M (365)	2,506%	**2,750%**	7,750%

Data	Indice	Valore	Arrotondato allo 0,100 superiore, minimo 0,000%	Tasso Annuo Nominale applicato (TAN)
31/07/2026	IRS10Y – lettera	3,24%	**3,30%**	8,300%
31/07/2026	IRS15Y - lettera	3,37%	**3,40%**	8,400%
31/07/2026	IRS20Y - lettera	3,41%	**3,50%**	8,500%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento in anni	Importo della rata mensile per un capitale di € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni(*)
7,750%	10	**1.200,11 €**	**1.288,53 €**	**1.115,31 €**
8,300%	10	**1.229,19 €**	-	-
8,400%	15	**978,89 €**	-	-
8,500%	20	**867,82 €**	-	-

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo/finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.volksbank.it).

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Nel caso che il mutuo/prestito rateale sia oggetto di annunci pubblicitari che offrono il beneficio di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente foglio informativo, il termine per avvalersi delle facoltà promozionali è quello indicato nell'annuncio stesso

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può aderire ad una polizza assicurativa facoltativa a copertura del debito residuo.

Per l'erogazione del finanziamento non è obbligatoria l'apertura del conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca. Per ulteriori dettagli sui prodotti di conto corrente si rinvia alla documentazione informativa accessibile alla sezione Trasparenza del sito internet della Banca.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Adempimenti notarili:** eventuali spese notarili sono fatturate direttamente al cliente mutuatario dal notaio incaricato dallo stesso e comprendono anche le spese relative all'iscrizione dell'ipoteca e le tasse ipotecarie.
- **Assicurazione immobile**: per mutui ipotecari viene richiesta polizza assicurativa contro danni causati da incendio, scoppio e fulmine. La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della Banca.
- **Spese di assicurazione:** nel caso in cui il cliente decidesse di contrarre polizza a copertura del debito residuo del proprio finanziamento. La spesa è convenuta nel contratto di assicurazione. Previsto solo per ditte individuali.
- **Imposta sostitutiva:** esente.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria: Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è di 180 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, fatti salvi i casi in cui:

- Risulti necessario procedere a un'integrazione alla documentazione tecnica/legale prodotta;
- Emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
- Venga sospeso l'iter dell'istruttoria per motivi dipendenti alla volontà del cliente.

Disponibilità dell'importo: L'intero importo del mutuo, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÁ, RECESSO, E RECLAMI

Estinzione anticipata
Il Mutuatario può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale mutuato a condizione che:
a) abbia già ottenuto lo svincolo integrale delle somme in deposito cauzionale/pegno irregolare, ovvero abbia già ottenuto l'integrale erogazione del mutuo stesso;
b) né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 1 mese;
c) corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso d'indennità per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

Portabilità del mutuo (solo per mutui ipotecari)
Ai sensi dell'art. 120-quater d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel caso in cui il cliente che riveste la qualifica di mircro-impresa (come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11), per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Dopo che il cliente abbia restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni. Entro lo stesso termine la banca inoltra la domanda di cancellazione dell'ipoteca all'ufficio competente.

Recesso dal contratto
Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal seguente comma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine.
La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:
a) alla scadenza – fatto salvo quanto disposto dall'art. 40 TUB (nella versione vigente) - non venisse pagato quanto convenuto in base al presente contratto e quindi, ad esempio, non venisse pagata anche una sola delle rate pattuite od altra somma a qualsiasi titolo dovuta;
La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi.
b) il Mutuatario non destini il mutuo agli scopi per i quali è concesso se ed in quanto lo scopo sia stato dedotto in contratto;
c) il Mutuatario o i suoi Garanti non adempiano agli eventuali obblighi posti a loro carico dal contratto;
d) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere o presentano vizi tali che se conosciuti prima avrebbero impedita la concessione del mutuo;
e) l'ipoteca risultasse invalida e/o inefficace e/o non iscritta o risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che il Mutuatario o l'eventuale Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti, od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
f) il Mutuatario non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico del Mutuatario stesso, anche se assolti dalla Banca;
g) il Mutuatario, qualora impresa, non adempia agli obblighi contrattuali.

La Banca potrà inoltre recedere dal contratto, qualora:
a) il Mutuatario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero, se impresa, sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
b) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali.
Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest'ultimo, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente applicazione degli interessi di mora giusti accordi contrattuali. Inoltre, la Banca può agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del Mutuatario che dei Garanti.
Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal Mutuatario e dai Garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.
Nel caso che al Mutuatario fossero concessi anche altri finanziamenti, la risoluzione invocata per questo rapporto autorizzerà la Banca a risolvere anche gli altri rapporti di finanziamento o comunque recedere da tali rapporti o dichiarare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia inadempiente rispetto agli ulteriori finanziamenti.
La parte mutuataria si impegna inoltre ad informare immediatamente la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione o di esecuzione del Progetto.
Il mutuatario si obbliga altresì, a pena di risoluzione del presente mutuo, a:

- realizzare integralmente il Progetto conformemente alle previsioni;
- destinare la somma mutuata esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- consentire alle persone designate dalla Banca e/o dalla BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Progetto (i) a procedure conformi alle direttive del Consiglio dell'Unione europea applicabili al Progetto stesso ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, (ii) a procedure che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
- eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, nazionale, regionale, nonché gli accordi internazionali applicabili in materia di protezione dell'Ambiente, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. Il mutuatario, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente alla Banca, su richiesta di quest'ultima, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che la Banca provvederà a trasmettere alla BEI, su richiesta di quest'ultima.
- provvedere a che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto e la responsabilità civile derivante dal loro possesso ed utilizzazione formino oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua d'assicurazione secondo le modalità abituali per tale tipo di opera di interesse pubblico;
- non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo;
- mantenere in essere tutte le servitù (in particolare d'uso e di passaggio) ed i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto.

Reclami
Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it , per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.volksbank.it , via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra, il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it ;
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)	La Banca europea per gli investimenti o BEI (European Investment Bank - EIB - nella notazione in inglese) è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea creata nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell'Unione
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Periodo di ammortamento	Il periodo di ammortamento è il periodo a partire dal quale il cliente inizia a rimborsare il capitale. Segue all'eventuale periodo di preammortamento tecnico o finanziario. Le rate sono composte da una quota capitale e una quota interessi.
Periodo di preammortamento finanziario	L'eventuale periodo di preammortamento finanziario decorre dalla data di stipula del mutuo e precede l'inizio del periodo di ammortamento. È a richiesta del cliente per far trascorrere un periodo di tempo aggiuntivo prima dell'inizio del rimborso delle rate vere e proprie, comprensive di capitale e interessi.
Periodo di preammortamento tecnico	Il periodo di preammortamento tecnico decorre dalla data di stipula del mutuo e termina con l'inizio del periodo di ammortamento. Serve ad allineare la scadenza delle rate ad un determinato giorno di calendario del mese, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo. Se non viene chiesto diversamente dal cliente, la data di stipula del mutuo coincide con la data di inizio del periodo di ammortamento, dunque come standard non viene applicato alcun periodo di preammortamento tecnico. La durata minima dell'eventuale periodo di preammortamento tecnico sarà di 1 giorno e la durata massima sarà inferiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se mensile, 30 giorni). Per il periodo di preammortamento tecnico, il cliente paga rate composte unicamente da interessi.
Perizia tecnica	Accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia
Piano Bullet	Restituzione del capitale in un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "all'italiana"	La rata prevede una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a

	mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo tale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a confronto varie offerte.
Tasso d'interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse annuo nominale (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Tasso effettivo globale (TEG)	Il tasso effettivo globale (TEG) e' un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprieta' della banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della relativa categoria aumentarlo di un quarto nonché di altri quattro punti percentuali – determinando così il tasso soglia (tenendo presente che la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali) e accertare che il TEG applicato dalla banca non sia superiore.